

Reato di dichiarazione fraudolenta per falsa fatturazione: niente ne bis in idem

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 20 Ottobre 2021

La diversità di **documenti** utilizzati **per aumentare i costi**, allorché la dichiarazione sia unica e relativa allo stesso periodo d'imposta, non giustifica l'affermazione di responsabilità per due reati diversi. Deve, quindi, considerarsi **unico il reato di dichiarazione fraudolenta**, allorché si utilizzino **più fatture per aumentare i costi** se la **dichiarazione** è **unica** ed è relativa alla **stessa imposta** ed allo **stesso periodo d'imposta**.

Reato di dichiarazione fraudolenta: un caso di falsa fatturazione all'esame della Cassazione

La Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato l'imputato. Avverso l'indicata sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo, per quel che ci interessa in questa sede, che l'imputato era stato condannato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 ottobre 2018, e divenuta irrevocabile il 15.1.2019, anche in relazione alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2014 con utilizzo

di fatture false, sicché la condanna nel presente procedimento violerebbe il divieto di [ne bis in idem](#), a nulla rilevando che nei due procedimenti le fatture siano state emesse da soggetti giuridici diversi, in quanto il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione, che è unica rispetto alla medesima annualità di imposta. Inoltre, viene eccepita la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e art. 649 c.p.p., lamentando la violazione del divieto di ne bis in idem quantomeno con riferimento all'I.v.a..



Motivi della decisione

Per la Corte di Cassazione tali dedotti sono fondati. I fatti sono pacifici. L'imputato è stato definitivamente condannato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 31 ottobre 2018, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 31 ottobre 2018, irrevocabile il 15.1.2019, per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, in relazione all'anno di imposta del 2014, perché, in qualità della ditta individuale a proprio nome, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, annotava nella contabilità, avvalendosene nella dichiarazione i.v.a., 866 fatture per operazioni inesistenti, con l'indicazione nella dichiarazione per l'anno di imposta 2014 di elementi passivi fittizi per 534.681,50 Eu

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento